



Roma, 12 novembre 2017

VADEMECUM PENSIONE 2018

IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA NEL 2018

Come già noto, l'art. 24 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011, ha modificato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità.

Con il 2017 si è conclusa la fase intermedia tra il vecchio e il nuovo sistema previdenziale. Infatti, la legge Fornero aveva fatto salvo il personale nato entro il 31.12.1951 che aveva maturato al 31/12/2011 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 214/2011.

DAL 01/09/2018 SI ACCEDE ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA AL COMPIMENTO DI:

- **66 ANNI E 7 MESI DI ETÀ AL 31/08/2018-D'UFFICIO - OPPURE, A DOMANDA, ENTRO IL 31/12/2018, PURCHÉ ABBIAMATURATO ALMENO 20 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA, SIA PER GLI UOMINI CHE PER LE DONNE.**
- **E' COLLOCATO A RIPOSO D'UFFICIO, IL PERSONALE CHE AL 31/08/2018 COMPIE IL 65ESIMO ANNO DI ETÀ ED È IN POSSESSO DEI REQUISITI CONTRIBUTIVI PER IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO (41 ANNI E 10 MESI PER LE DONNE E 42 ANNI E 10 MESI PER GLI UOMINI).**
- **IL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA SI MATURA AL COMPIMENTO DI UN'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31/12/2018 DI 41 ANNI E 10 MESI PER LE DONNE E 42 ANNI E 10 MESI PER GLI UOMINI, SENZA ARROTONDAMENTI.**

Con D.L. n. 90/2014, convertito in Legge 11/08/2014, n. 114, è stato abolito l'istituto del trattenimento in servizio per un biennio previsto dall'art. 16 comma 1 del D. l.vo n. 503/1992 (art. 509 comma 5 del D. l.vo n. 297/1994 per il comparto scuola). Potrà chiedere la permanenza in servizio, ai sensi dell'articolo art. 509 c. 3 del D.l.vo n. 297/1994, il personale che compie 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 agosto 2018 e non è in possesso di 20 anni di anzianità contributiva alla suddetta data. La proroga, non oltre il 70esimo anno di età, potrà essere concessa dal Dirigente scolastico esclusivamente per il raggiungimento dell'anzianità minima per il diritto a pensione (20 anni).

**TABELLA - REQUISITI PER L'ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO
A DECORRERE DAL 01/09/2018.**

1) PENSIONE DI VECCHIAIA

A) <i>Personale con cessazione d'ufficio, per limiti di età, che compie anni 66 e mesi 7 entro il 31 agosto 2018 (nato entro il 31/01/1952)</i>
B) <i>Personale della scuola che compie anni 66 e mesi 7 entro il 31/12/2018 (nato entro il 31/05/1952) con 20 anni di anzianità contributiva al 31/08/2018 (A DOMANDA ai sensi dell'art. 59 c.9 L. 449/97)</i>
C) <i>Personale che cessa per termine del periodo di proroga del collocamento a riposo disposta dal Dirigente Scolastico.</i>
D) <i>Personale con cessazione d'ufficio, per limiti di età (65 anni) nato dal 01/09/1952 al 31/08/1953 che al 31/08/2018 matura 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, senza arrotondamenti.</i>

2) PENSIONE ANTICIPATA

E) ANZIANITA' CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 2018
<i>Personale maschile ANNI 42 MESI 10 (a prescindere dall'età anagrafica)</i>
<i>Personale femminile ANNI 41 MESI 10 (a prescindere dall'età anagrafica)</i>
<i>Nel computo dell'anzianità contributiva vanno considerati tutti i periodi e servizi di ruolo, riscattati, computati, ricongiunti, contribuzione figurativa, servizio militare.</i>

3) PENSIONE DI ANZIANITA' – ANTE LEGGE FORNERO-

F) 40 ANNI di anzianità contributiva al 31.12.2011 a prescindere dall'età anagrafica

LA PROROGA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO

MODALITA'	ETA'	DATA	TIPOLOGIA
AD ISTANZA DI PARTE	AL COMPIMENTO DI 66 ANNI E 7 MESI DI ETA' SE NON SI E' IN POSSESSO DI 20 ANNI DI CONTRIBUZIONE	31.8.2018	UOMINI E DONNE

TABELLA DI SINTESI PER COLLOCAMENTO

A RIPOSO DAL 1^ SETTEMBRE 2018

TIPOLOGIA DI CESSAZIONE	REQUISITI LEGGE FORNERO	CONSEGUITI ENTRO	DESTINATARI
PENSIONE ANTICIPATA -A DOMANDA-	42 ANNI E 10 MESI A PRESCINDERE ETA' ANAGRAFICA	31.12.2018	UOMINI
PENSIONE ANTICIPATA -A DOMANDA-	41 ANNI E 10 MESI A PRESCINDERE ETA' ANAGRAFICA	31.12.2018	DONNE
PENSIONE VECCHIAIA -A DOMANDA-	66 ANNI E 7 MESI CON 20 ANNI DI CONTRIBUTI	31.12.2018	UOMINI E DONNE
PENSIONE ANTICIPATA A DOMANDA-	40 ANNI DI CONTRIBUZIONE A PRESCINDERE DALL'ETA'	31.12. 2011	UOMINI E DONNE

LA CESSAZIONE D'UFFICIO

TIPOLOGIA DI CESSAZIONE	CESSAZIONE AL COMPIMENTO	REQUISITI CONSEGUITI ENTRO	DESTINATARI
OBBLIGATORIA	AL COMPIMENTO DEL 65 ANNO DI ETA' SE IN POSSESSO DELL'ANZIANITA' CONTRIB.VA DI ANNI 41 E 10 MESI	31.8.2018	DONNE
OBBLIGATORIA	AL COMPIMENTO DEL 65 ANNO DI ETA' SE IN POSSESSO DELL'ANZIANITA' CONTRIB.VA DI ANNI 42 E 10 MESI	31.8.2018	UOMINI
OBBLIGATORIA	AL COMPIMENTO DI 66 ANNI E 7 MESI E 20 ANNI DI CONTRIBUZIONE	31.8.2018	UOMINI E DONNE
RISOLUZIONE CON PREAVVISO CON DECISIONE DELLA P.A.	SE IN POSSESSO DELL'ANZIANITA' CONTRIB.VA DI ANNI 42 E 10 MESI	31.8.2018	UOMINI
RISOLUZIONE CON PREAVVISO CON DECISIONE DELLA P.A.	SE IN POSSESSO DELL'ANZIANITA' CONTRIB.VA DI ANNI 41 E 10 MESI	31.8.2018	DONNE
RISOLUZIONE CON PREAVVISO CON DECISIONE	SE IN POSSESSO DELL'ANZIANITA' CONTRIB.VA DI ANNI 40	31.12.2011	UOMINI E DONNE

**TABELLA RIASSUNTIVA SINO AL 1.9.2030-
CON ADEGUAMENTO ASPETTATIVA DI VITA DAL 2019
IN CORSO DI VERIFICA GOVERNO/PARTI SOCIALI- EX LEGGE FORNERO**

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Il collocamento a riposo per raggiungimento della età anagrafica, così come previsto dalla legge Fornero, avviene tenendo conto della tempistica e dei requisiti sotto riportati, senza alcuna distinzione fra uomini e donne.

DECORRENZA TRATTAMENTO DI PENSIONE	PENSIONE DI VECCHIAIA ETÀ ANAGRAFICA	REQUISITO RAGGIUNTO ENTRO IL
Dal 1/9/2018	66 anni e 7 mesi	31/8/2018 Ovvero a domanda entro 31/12/2018
1/9/2019	66 anni e 11 mesi	31/12/2019
1/9/2020	66 anni e 11 mesi	31/12/2020
1/9/2021	67 anni e 2 mesi	31/12/2021
1/9/2022	67 anni e 2 mesi	31/12/2022
1/9/2023	67 anni e 5 mesi	31/12/2023
1/9/2024	67 anni e 5 mesi	31/12/2024
1/9/2025	67 anni e 8 mesi	31/12/2025
1/9/2026	67 anni e 8 mesi	31/12/2026
1/9/2027	67 anni e 11 mesi	31/12/2027
1/9/2028	67 anni e 11 mesi	31/12/2028
1/9/2029	68 anni e 1 mese	31/12/2029
1/9/2030	68 anni e 1 mese	31/12/2030

N.B. LA LEGGE DI BILANCIO 2018, IN CORSO DI APPROVAZIONE, PREVEDE L'INNALZAMENTO DELL'ETA' ANAGRAFICA DAL 1.1.2019 A 67 ANNI (ADEGUAMENTO ASPETTATIVA DI VITA) CON EFFETTI A SEGUIRE PER GLI ANNI SUCCESSIVI. IN TAL CASO LA SOPRA INDICATA TABELLA DEVE ESSERE MODIFICATA AGGIUNGENDO MESI 1 DAL 1.9.2019 E A SEGUIRE SECONDO LE NUOVE PREVISIONI

LA PENSIONE ANTICIPATA

Per coloro che intendono, rispetto all'età anagrafica, cessare dal servizio, occorre essere in possesso dei requisiti sotto riportati (con differente anzianità fra uomini e donne):

UOMINI

DECORRENZA TRATTAMENTO DI PENSIONE	PENSIONE ANTICIPATA ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA	REQUISITO RAGGIUNTO ENTRO IL
Dal 1/9/2018	42 anni e 10 mesi	31/12/2018
1/9/2019	43 anni e 2 mesi	31/12/2019
1/9/2020	43 anni e 2 mesi	31/12/2020
1/9/2021	43 anni e 5 mesi	31/12/2021
1/9/2022	43 anni e 5 mesi	31/12/2022
1/9/2023	43 anni e 8 mesi	31/12/2023
1/9/2024	43 anni e 8 mesi	31/12/2024
1/9/2025	43 anni e 11 mesi	31/12/2025
1/9/2026	43 anni e 11 mesi	31/12/2026
1/9/2027	44 anni e 2 mesi	31/12/2027
1/9/2028	44 anni e 2 mesi	31/12/2028
1/9/2029	44 anni e 4 mesi	31/12/2029
1/9/2030	44 anni e 4 mesi	31/12/2030

N.B. LA LEGGE DI BILANCIO 2018, IN CORSO DI APPROVAZIONE, PREVEDE L'INNALZAMENTO DELLA ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DAL 1.1.2019 (ADEGUAMENTO ASPETTATIVA DI VITA) CON EFFETTI A SEGUIRE PER GLI ANNI SUCCESSIVI. IN TAL CASO LA SOPRA INDICATA TABELLA DOVRA' ESSERE ADEGUATA AGGIUNGENDO MESI 1 DAL 1.9.2019 E A SEGUIRE SECONDO LE PREVISIONI FUTURE

DONNE

DECORRENZA TRATTAMENTO DI PENSIONE	PENSIONE ANTICIPATA ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA	REQUISITO RAGGIUNTO ENTRO IL
Dal 1/9/2018	41 anni e 10 mesi	31/12/2018
1/9/2019	42 anni e 2 mesi	31/12/2019
1/9/2020	42 anni e 2 mesi	31/12/2020
1/9/2021	42 anni e 5 mesi	31/12/2021
1/9/2022	42 anni e 5 mesi	31/12/2022
1/9/2023	42 anni e 8 mesi	31/12/2023
1/9/2024	42 anni e 8 mesi	31/12/2024
1/9/2025	42 anni e 11 mesi	31/12/2025
1/9/2026	42 anni e 11 mesi	31/12/2026
1/9/2027	43 anni e 2 mesi	31/12/2027
1/9/2028	43 anni e 2 mesi	31/12/2028
1/9/2029	43 anni e 4 mesi	31/12/2029
1/9/2030	43 anni e 4 mesi	31/12/2030

N.B. LA LEGGE DI BILANCIO 2018, IN CORSO DI APPROVAZIONE, PREVEDE L'INNALZAMENTO DELLA ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DAL 1.1.2019 (ADEGUAMENTO ASPETTATIVA DI VITA) CON EFFETTI A SEGUIRE PER GLI ANNI SUCCESSIVI. IN TAL CASO LA SOPRA INDICATA TABELLA DOVRA' ESSERE ADEGUATA AGGIUNGENDO MESI 1 DAL 1.9.2019 E A SEGUIRE SECONDO LE PREVISIONI FUTURE

IL CALCOLO DELLA PENSIONE

Passiamo ora a vedere, in linea generale, come avviene il calcolo della pensione. Prima di tutto precisiamo che la retribuzione pensionabile è quel valore che traduce in pensione, nel sistema retributivo, gli ultimi anni di stipendio percepito dal lavoratore. Diventa allora necessario, per determinare le due quote di pensione (cosiddetta quota A e quota B) del personale della scuola stabilire la contribuzione accreditata al 31 dicembre 1995. Per detto personale vige ancora la normativa che prevede una quota dell'assegno pensionistico determinata con il sistema reddituale.

La retribuzione pensionabile è collegata alla 'anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1992 (compresi periodi di riscatto, ricongiunzione, computo, maternità, etc, anche se definiti con provvedimenti emessi in epoca successiva)

Ecco come si determina:

QUOTA **A** DELLA PENSIONE

SI PRENDONO A BASE:

- 1) TUTTE LE ANZIANITA' AL 31 DICEMBRE 1992**
- 2) ULTIMA RETRIBUZIONE PERCEPITA AL 31 AGOSTO 2018**

QUOTA **B** DELLA PENSIONE

- A) SE IL PERSONALE DELLA SCUOLA VANTA AL 31 DICEMBRE 1992 ALMENO 15 ANNI DI CONTRIBUZIONE, LA RETRIBUZIONE ANNUA PENSIONABILE SI DETERMINA SULLA MEDIA DEGLI ULTIMI 10 ANNI DI RETRIBUZIONE PRECEDENTI LA DATA DEL 1^ SETTEMBRE 2018;**
- B) SE IL PERSONALE DELLA SCUOLA VANTA AL 31 DICEMBRE 1992 MENO DI 15 ANNI DI CONTRIBUZIONE, LA RETRIBUZIONE ANNUA PENSIONABILE SI DETERMINA SULLA MEDIA DEGLI ULTIMI 5 ANNI DI RETRIBUZIONE PRECEDENTI LA DATA DEL 1^ SETTEMBRE 2018;**

IN SINTESI:

PERIODO DI RIFERIMENTO	QUOTA	PERSONALE DELLA SCUOLA
SINO AL 31.12.1992	QUOTA A	La retribuzione pensionabile si determina sulla base della retribuzione percepita alla data di cessazione
ANZIANITA' PARI O SUPERIORE A 15 ANNI AL 31.12.1992	QUOTA B	La retribuzione pensionabile si determina sulla base della media degli ultimi 10 anni di retribuzione
ANZIANITA' INFERIORE A 15 ANNI AL 31.12.1992	QUOTA B	La retribuzione pensionabile si determina sulla base della media degli ultimi 5 anni di retribuzione, aumentati delle settimane di contributi versati o accreditati dal 1.1.1993.
NESSUNA ANZIANITA' AL 31.12.1992		La retribuzione presa a base è quella media tenendo in considerazione l'intero arco lavorativo

Retribuzione di Riferimento

Per i lavoratori del pubblico impiego, e quindi della scuola, le voci pensionabili vanno distinte in tre gruppi:

- a) quelle proprie della base pensionabile (stipendio tabellare al netto però dell'indennità integrativa speciale, RIA, assegno personale pensionabile, scatti di anzianità, eccetera); quelle esterne alla base pensionabile (come in particolare l'indennità integrativa speciale);*
- b) le voci accessorie (ma solo a partire dal 1° gennaio 1996 quando cioè sono entrate a far parte della base pensionabile).*
- c) l'articolo 43 del Dpr 1092/1973 prevede la valutazione nella base pensionabile anche del 18% delle voci del primo gruppo se tale maggiorazione risulta superiore al valore dello stipendio accessorio.*

Il calcolo

Una volta individuato il periodo di riferimento, per calcolare le Quote A e B, bisogna procedere alla rivalutazione della retribuzione pensionabile per ciascun anno sulla base degli appositi coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pubblicati annualmente dall'Istat e dall'Inps.

In sostanza occorre individuare la media della retribuzione pensionabile nel suddetto periodo di riferimento e quindi applicare su questa le aliquote di rendimento: l'aliquota è, in genere, sempre pari al 2% per ogni anno di lavoro entro un massimo di 40 anni (ciò consente di tradurre in pensione l'80% della retribuzione pensionabile). La retribuzione pensionabile non è soggetta a massimali contributivi o a tetti massimi anche se, al di sopra di un determinato valore, scatta un meccanismo di abbattimento dei rendimenti che riduce la pensione ottenibile.

La Quota C di Pensione

*La quota **C** si riferisce a quella parte di pensione, calcolata secondo il sistema contributivo, per le anzianità contributive maturate dal lavoratore della scuola :*

- a) dopo il 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011*

La quota C, infatti, viene calcolata secondo il sistema contributivo, relativamente alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011 a seconda se il personale interessato possiede:

- a) Rispettivamente, meno o più di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995.*
- b) Ai lavoratori in possesso di meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 la Riforma Dini (legge 335/1995) ha infatti previsto l'applicazione pro rata delle regole di calcolo contributive a partire dal 1° gennaio 1996.*
- c) La Riforma Fornero del 2011 ha poi esteso, a partire dal 1° gennaio 2012, le regole di calcolo contributive anche con riferimento ai lavoratori che avevano versato almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 che sino al 31 dicembre 2011 hanno potuto continuare a beneficiare delle regole di calcolo retributivo.*

*Con l'intervento del 2011, attualmente, tutti i lavoratori ancora in servizio hanno almeno una parte dell'assegno determinata con il sistema contributivo che, appunto, viene identificata con il termine **Quota C**. Questa fetta dell'assegno risulta molto piccola nei confronti dei lavoratori anziani (in quanto parte solo dal 1° gennaio 2012) mentre sarà piuttosto ampia per coloro che avevano meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 (inizia con riferimento alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1996).*

TABELLA RIEPOLOGATIVA

PERSONALE DELLA SCUOLA	SISTEMA CONTRIBUTIVO	SISTEMA RETRIBUTIVO
ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI ALMENO 18 ANNI AL 31.12.1995	DAL 1.1.2012 PER LE ANZIANITA' DECORRENTI DA TALE DATA SI APPLICA QUOTA C	VIENE MANTENUTO CALCOLO RETRIBUTIVO PER ANZIANITA' SINO AL 31.12.2011
ANZIANITA' INFERIORE A 18 ANNI AL 31.12.1995	DAL 1.1.1996 PER LE ANZIANITA' DECORRENTI DA TALE DATA SI APPLICA QUOTA C	VIENE MANTENUTO CALCOLO RETRIBUTIVO PER ANZIANITA' SINO AL 31.12.1995

COME VIENE CALCOLATA LA QUOTA C

Per il personale della scuola la base imponibile contributiva comprende tutte le voci della retribuzione percepite sulle quali è versata contribuzione agli enti previdenziali. Viene ricompresa, quindi, anche la 13^a mensilità che nel calcolo della quota A e della Quota B di pensione era stata esclusa. Bisogna includere anche la maggiorazione virtuale del 18% prevista dall'articolo 15 della legge 177/1976.

Occorre tener presente che nel calcolo della pensione annua lorda l'INPS riporta la Quota C in 12 mensilità in modo da poterla sommare in maniera omogenea alla Quota A e alla Quota B di pensione che, come noto, per gli iscritti alla ex gestione INPDAP la pensione annua lorda è determinata in 12 mensilità e non in 13 mensilità come avviene per gli assicurati presso l'assicurazione generale obbligatoria.

APE SOCIALE E APE VOLONTARIA

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto, in via sperimentale una nuova tipologia di pensionamento: APE SOCIALE e APE VOLONTARIA.

L'APE SOCIALE entrata in vigore con DPCM del 23/05/2017, n. 88, dal 01/05/2017 è un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero. L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 (c.d. legge Monti-Fornero).

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 prevista per soggetti in determinate condizioni ed è sottoposta a limiti di spesa.

L'indennità c.d. APE sociale spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1996, i quali si trovino nelle seguenti condizioni:

- Disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;*
- Soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l'unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;*
- Invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;*

- *Dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività lavorative di seguito elencate e meglio descritte nell'allegato A del DPCM del 23/05/2017, n. 88. Tali attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando le medesime non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento della decorrenza dell'APE sociale per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza, per una durata almeno pari all'interruzione predetta. Comportano l'interruzione della suddetta continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione*
- *operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;*
- *conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;*
- *conciatori di pelli e di pellicce;*
- *conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;*
- *conduttori di mezzi pesanti e camion;*
- *personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;*
- *addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;*
- *insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;*
- *facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;*
- *personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;*
- *operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.*

L'APE sociale è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.

Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.

Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.

Per ottenere l'indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

- *almeno 63 anni di età;*
- *almeno 30 anni di anzianità contributiva;*
- *almeno 36 anni di anzianità contributiva per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'allegato A del DPCM;*
- *non essere titolari di alcuna pensione diretta.*

Coloro i quali possano trovarsi nelle predette condizioni entro il 31 dicembre 2018 devono presentare la predetta domanda entro il 31 marzo 2018.

Contestualmente o nelle more dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso alla prestazione. Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, sia di accesso al beneficio, devono essere indirizzate alle sedi territoriali Inps di competenza e presentate in modalità telematica.

L'APE volontaria, invece, non è a carico dello Stato ma del lavoratore, che a seguito della prestazione anticipata, ottenuta grazie al prestito di una banca, subisce una decurtazione della futura pensione, dovuta alla restituzione del finanziamento.

È un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. È riconosciuta in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 (articolo 1, comma 166 e seguenti, legge di Bilancio 2017).

L'APE volontaria (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica) può essere richiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.

Il prestito è erogato da soggetti finanziatori e imprese assicurative scelti tra quelli che aderiscono agli accordi quadro da stipulare tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e, rispettivamente, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie. Il prestito ottenuto viene restituito in 260 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta che viene effettuata dall'INPS all'atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico, inclusa la tredicesima.

La restituzione del prestito inizia dal primo pagamento della futura pensione e si completa dopo 20 anni dal pensionamento.

Completata la restituzione la pensione sarà corrisposta per intero, senza ulteriori riduzioni per l'APE. È comunque prevista la possibilità di estinzione anticipata del prestito, secondo criteri che saranno fissati da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. In caso di decesso dell'interessato prima dell'intera restituzione del debito l'assicurazione versa alla banca il debito residuo. L'eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni.

Il prestito è erogato per un periodo minimo di sei mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Il prestito decorre entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto.

L'importo minimo dell'anticipo deve essere almeno di 150 euro al mese.

L'importo massimo non può superare le seguenti percentuali:

- **75% della pensione se l'Ape dura più di 36 mesi (tre anni);**
- **80% per una durata compresa fra 24 e 36 mesi (due e tre anni);**
- **85% se l'Ape dura da uno a due anni;**
- **90% nel caso in cui si richieda un anticipo tra i 6 ed i 12 mesi;**
- **la rata di restituzione non può superare il 30% dell'assegno pensionistico, al netto di eventuali altri rate per debiti erariali, assegni divorzili per il mantenimento di coniugi o figli. Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Alle somme erogate a titolo di APE si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all'assicurazione di copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi quadro.**

L'INDENNITA' DI BUONUSCITA-TFS-TFR-

L'INPS con la circolare n.154 del 17.9.2015, ha fornito chiarimenti in ordine alla tempistica e alle modalità di erogazione della buonuscita al personale del pubblico impiego (quindi anche della scuola). Il personale è stato classificato e distinto in ragione della maturazione del diritto a pensione, requisiti che si riflettono anche sulla erogazione della indennità di buonuscita.

In particolare:

Personale che ha maturato il diritto a pensione entro il 31.12.2011

Termine di erogazione: 105 giorni per cessazione di vecchiaia

Termine di erogazione: 9 mesi cessazione per dimissioni

Personale che ha maturato il diritto a pensione entro il 31.12.2013

Termine di erogazione: 9 mesi per cessazione di vecchiaia

Termine di erogazione: 24 mesi cessazione per dimissioni

Personale che ha maturato il diritto a pensione dal 01.01.2014

Termine di erogazione: 12 per cessazione di vecchiaia

Termine di erogazione: 24 mesi cessazione per dimissioni

TABELLA RIEPILOGO E DI SINTESI

TIPOLOGIA DI CESSAZIONE	DIRITTO A PENSIONE MATURATO ENTRO 31.12.2011	DIRITTO A PENSIONE MATURATO DAL 1.1.2012 AL 31.12.2013	DAL 1 [^] GENNAIO 2014
INABILITA' O DECESSO	105 GIORNI	105 GIORNI	105 GIORNI
CESSAZIONE PER CHI VANTA 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE AL 31.12.2011	105 GIORNI	105 GIORNI	105 GIORNI
DIMISIONI VOLONTARIE PER CHI VANTA QUOTA 96 AL 31.12.2011	9 MESI	9 MESI	9 MESI
CESSAZIONE VOLONTARIA PER MASSIMA ANZIANITA' CONTRIBUTIVA		27 MESI	27 MESI
LIMITI DI ETA' 66 ANNI E 7 MESI		9 MESI	15 MESI

RATEIZZAZIONE IN BASE ALLA SOMMA DA CORRISPONDERE

RATE	DIRITTO A PENSIONE MATURATO ENTRO IL 31.12.2013	DIRITTO A PENSIONE MATURATO DAL 1.1.2014
PRIMA RATA	FINO A 90 MILA EURO LORDE	FINO A 50 MILA EURO LORDE
SECONDA RATA	SOMMA ECCEDENTE 90 MILA E SINO A 150 MILA EURO	SOMMA ECCEDENTE 50 MILA E SINO A 100 MILA
TERZA RATA	RESTANTE IMPORTO ECCEDENTE I 150 MILA EURO	SOMMA ECCEDENTE 100 MILA EURO

PER LE LIQUIDAZIONI DEI TRATTAMENTI DI IMPORTO LORDO SUPERIORI A:

50 MILA EURO

ai tempi di liquidazione indicati nella tabella sopra riportata, bisogna aggiungere altri 12 mesi dalla 1° liquidazione per percepire l'importo compreso tra i 50 mila e i 100 mila euro ed attendere ulteriori 12 mesi per la liquidazione della parte eccedente, cioè oltre i 100mila euro.

SEGRETERIA NAZIONALE FLP SCUOLA

